



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 28-03-2014

IL DIRIGENTE  
*[Signature]*

## PROGETTO DI LEGGE SUL LAVORO

oooooooo

### TITOLO 1

### NUOVE NORME SUL MERCATO DEL LAVORO

#### ARTICOLO 1 – NORME E STRUTTURA GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO

1. A tutti coloro che prestino la loro opera presso un'impresa od un Ente del Settore Pubblico Allargato come lavoratori subordinati, obbligati, dietro retribuzione, a svolgere in modo continuativo una prestazione di lavoro personale soggetta al potere direttivo del datore di lavoro, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicherà il contratto unico a tutele crescenti di cui all'art.2.
2. Il contratto di cui al comma precedente si applicherà anche a chi operi presso l'impresa o l'Ente del Settore Pubblico Allargato attraverso altra forma contrattuale, anche di natura autonoma, qualora tragga più dei due terzi del proprio reddito da lavoro complessivo dal rapporto con il medesimo datore di lavoro salvo che il soggetto sia iscritto ad un albo o ad un ordine professionale ed eserciti effettivamente la professione per cui risulta iscritto.
3. Il requisito di cui al comma precedente, inerente alla composizione del reddito del prestatore, si presume sussistente in tutti i casi di collaborazione continuativa in cui il datore di lavoro non possa documentare la diversa ed autonoma fonte di reddito della quale il prestatore goda in misura superiore ad un terzo del suo reddito. Con Decreto Delegato, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le forme con cui tale documentazione potrà essere prodotta.
4. L'insorgenza o la cessazione in costanza del rapporto del requisito inerente alla composizione del reddito di cui al 2° e 3° comma determinano, rispettivamente,



l'insorgenza o la cessazione della condizione di applicazione del contratto unico a tutele crescenti a far data dal primo giorno dell'anno successivo.

5. Per tutti coloro i quali venga applicato il contratto unico a tutele crescenti si applica la classificazione professionale, le norme, le regole e le retribuzioni previste dal contratto collettivo di lavoro compatibile con l'attività prevalente dell'impresa o dell'Ente nella quale prestano la propria opera. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, o altro ufficio esercitante la medesima funzione, al momento dell'assegnazione della licenza, stabilirà quale sia l'attività prevalente e quindi il contratto di lavoro applicabile nell'impresa.

6. Il contratto unico a tutele crescenti è applicabile anche per attività o servizi di carattere prettamente stagionale, riparametrando durata, tutele, indennizzi, obblighi formativi e ammortizzatori sociali erogabili al ridotto periodo annuo lavorato. Con Decreto Delegato saranno regolamentate nel dettaglio tutti gli aspetti applicativi del presente comma.

7. L'assunzione con un contratto di lavoro a tempo determinato è consentito solo relativamente alla mansione e/o alla tipologia di lavoro da svolgere, nei seguenti casi:

- a fronte di esigenze produttive e/o organizzative legate ad un aumento temporaneo di lavoro o a particolari commesse che, o per la determinazione della durata, o per la specificità dei prodotti o per le professionalità impiegate o per le condizioni di lavoro, richiedano un incremento temporaneo degli occupati;
- in caso di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

8. Non è consentito l'utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato, né di alcun altro contratto, per sostituire i lavoratori che esercitino il diritto di sciopero.

9. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, dovranno ricevere un'adeguata informazione e formazione relativamente ai rischi per la salute e la sicurezza, nonché alle misure e alle attività di protezione e prevenzione, in conformità



con i principi contenuti nella Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successivi decreti reggenziali.

10. La durata del contratto di lavoro a tempo determinato è stabilita sulla base della durata dell'attività da svolgere e deve essere specificata, unitamente alla dichiarazione di non sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 8, nella richiesta che deve essere trasmessa all'Ufficio del Lavoro da parte del datore di lavoro, oltre alla motivazione dettagliata relativa alla casistica di cui al precedente comma 7. La richiesta deve contenere:

- a) la descrizione della commessa, nuova o incremento di quelle abituali, e la tipologia d'impianto o servizio al quale il lavoratore dovrà essere adibito, che determinano l'aumento temporaneo di lavoro e degli occupati;
- b) il nominativo del lavoratore da sostituire e relative motivazioni.

11. Il contratto di lavoro a tempo determinato può avere una durata massima consecutiva pari a 2 mesi, e al termine può essere convertito in contratto unico a tutele crescenti o non rinnovato. Qualora non venga rinnovato, il datore di lavoro non potrà assumere il medesimo lavoratore con un contratto a tempo determinato per i successivi 12 mesi e non potrà assumere altri lavoratori con un contratto a tempo determinato per i successivi 2 mesi.

12. Nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga motivato ai sensi del precedente comma 1, punto b), è consentito il superamento della durata massima di 2 mesi fino al rientro del lavoratore sostituito.

13. I lavoratori assunti a tempo determinato, hanno diritto di precedenza nel caso di nuove assunzioni a tempo determinato presso la stessa impresa, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 11.

14. L'individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi ulteriori all'utilizzo del contratto a tempo determinato, fatte salve le norme di cui al presente articolo, è affidata ai Contratti Collettivi di lavoro.



15. Per i lavoratori assunti a tempo determinato l'aliquota di cui all'art.9, comma 1, lettera a), della legge 73/2010 è elevata al 5%. Il lavoratore che non prosegua il suo rapporto con l'impresa attraverso il contratto unico a tutele crescenti ricade nelle previsioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 10.

16. In alternativa al contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori assunti per esigenze di carattere temporaneo possono essere retribuiti attraverso lo strumento dei "buoni lavoro".

17. Le casistiche di applicazione dei "buoni lavoro" sono:

- assunzione in funzione di specifiche situazioni di carattere temporaneo o straordinario, per eventi o attività specifiche o per altre esigenze di carattere meramente occasionale;
- assunzione da parte di persona fisica o giuridica per lo svolgimento di servizi alla persona, alla famiglia, alla comunità o per lo svolgimento di lavori domestici e similari;
- attività di lavoro temporaneo di parenti e affini di primo grado della persona fisica titolare di licenza individuale o libero professionale, all'interno dell'attività stessa. Tale attività non potrà avere durata superiore ad 1/4 delle ore settimanali contrattualmente previste per un lavoratore dipendente a tempo pieno nello specifico settore di attività.

18. La distribuzione dei buoni lavoro sarà curata dall'Ufficio del Lavoro al momento della richiesta di assunzione dei lavoratori. Tali buoni non potranno avere importo inferiore alla retribuzione oraria stabilita per il medesimo livello di assunzione per la specifica mansione previsto nel contratto di lavoro applicabile all'impresa maggiorato dell'importo corrispondente alla contribuzione previdenziale e di un'aliquota di imposizione fiscale a titolo definitivo che sarà definita con Decreto Delegato da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il medesimo Decreto Delegato disciplinerà anche gli ulteriori aspetti applicativi e organizzativi legati all'emissione e all'utilizzo dei "buoni lavoro".

19. Al momento del rilascio della licenza, considerata l'attività prevalente definita sulla base delle valutazioni di cui all'art.16 della legge sulle licenze, l'Ufficio Industria,





Artigianato e Commercio definirà quale contratto collettivo di lavoro si applicherà ai lavoratori subordinati assunti presso l'impresa richiedente.

#### **ARTICOLO 2 - CONTRATTO UNICO A TUTELE CRESCENTI: CARATTERISTICHE**

1. Il contratto unico a tutele crescenti è caratterizzato da 3 fasi, una successiva all'altra:
  - i. il periodo di prova;
  - ii. il periodo di inserimento;
  - iii. il periodo di stabilità.
2. Il contratto unico a tutele crescenti si applica a tutte le nuove assunzioni effettuate sia nelle imprese private che nel settore pubblico allargato a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le eccezioni previste all'articolo 1 precedente, commi da 7 a 18, per specifiche tipologie di mansioni.

#### **ARTICOLO 3 – CONTRATTO UNICO A TUTELE CRESCENTI : IL PERIODO DI PROVA**

1. Il periodo di prova di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ha la durata stabilita nei singoli contratti collettivi di lavoro, che non potrà comunque essere superiore a tre mesi.
2. Durante questo periodo sia il lavoratore che il datore di lavoro potranno liberamente interrompere il contratto in corso con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, senza corresponsione di alcun indennizzo.
3. Durante questo periodo, il lavoratore ha diritto alla corresponsione della retribuzione contrattualmente dovuta per livello o mansione.

#### **ARTICOLO 4 – CONTRATTO UNICO A TUTELE CRESCENTI : IL PERIODO DI INSERIMENTO**



1. Il periodo di inserimento di cui all'art.2, comma 1, lettera b), ha la durata che sarà stabilita nei contratti collettivi di lavoro, che non potrà comunque essere superiore a cinque anni.
2. Durante questo periodo il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore la retribuzione contrattualmente dovuta abbattuta del 20% per i primi 12 mesi e del 15% per i successivi 12 mesi.
3. Il licenziamento per motivi economici o organizzativi sarà libero, anche su base individuale, purché:
  - a) vi sia espressa indicazione del motivo che ha generato il recesso;
  - b) vi sia un preavviso per il lavoratore non inferiore a dieci giorni lavorativi per ogni anno compiuto di anzianità di servizio presso l'azienda, con un massimo di trenta giorni.
4. Nel caso di cui al comma precedente, il datore di lavoro dovrà corrispondere:
  - al lavoratore una indennità di licenziamento pari ad un mese di retribuzione contrattuale se il licenziamento avviene nel primo anno di questa seconda fase, a 2 mesi di retribuzione se avviene entro il secondo anno di questa seconda fase, e ad un ulteriore giorno di retribuzione per ogni mese lavorato oltre il ventiquattresimo mese;
  - alla Cassa per gli Ammortizzatori Sociali un contributo straordinario, aggiuntivo rispetto alla quota di cui all'art.9, comma 1, della legge 73/2010, pari a due mesi di retribuzione contrattuale se il licenziamento avviene entro il primo anno di questa seconda fase, a quattro mesi di retribuzione se avviene entro il secondo anno di questa seconda fase, e ad ulteriori due giorni di retribuzione per ogni mese lavorato oltre il ventiquattresimo mese.
5. Nella fase di inserimento, si applicano, per ogni lavoratore sammarinese o residente assunto, i seguenti incentivi, a partire dal primo giorno successivo al 24° mese di lavoro:



1. dal 25° al 36° mese di lavoro: sgravio della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro pari al 10% e Contributo della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali pari al 5% della retribuzione;
  2. dal 37° al 48° mese di lavoro: sgravio della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro pari al 15% e Contributo della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali pari al 10% della retribuzione;
  3. dal 49° al 60° mese di lavoro: sgravio della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro pari al 20% e Contributo della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali pari al 15% della retribuzione.
6. Considerati i nuovi oneri previsti per le imprese che effettuino licenziamenti nel periodo di inserimento di cui al presente articolo, nonché il diretto coinvolgimento delle imprese nel pagamento dei costi della riconversione e della formazione, così come previsto dal successivo articolo 10, l'aliquota ordinaria di cui all'art.9, comma 1, lettera a) della legge 73/2010 è abbassata all'1% per ogni lavoratore il cui contratto sia nel periodo di inserimento.
7. I licenziamenti per motivi discriminatori, sindacali o personali restano in ogni caso vietati e sono soggetti a pieno reintegro nel posto di lavoro, con la corresponsione delle mensilità perse e di un congruo risarcimento, in caso siano riconosciute come tali dal giudice del lavoro.

#### **ARTICOLO 5 – CONTRATTO UNICO A TUTELE CRESCENTI : IL PERIODO DI STABILITÀ**

1. Il periodo di stabilità di cui all'art.2, comma 1, lettera c), ha durata indeterminata e segue la legislazione già esistente in materia di licenziamenti collettivi anche in presenza di ragioni economiche o organizzative. Durante questa fase, in caso di licenziamento, non si dà luogo a contribuzioni aggiuntive alla Cassa per gli Ammortizzatori Sociali rispetto a quanto già previsto all'art 9, comma 1, della legge 73/2010.



2. In caso di passaggio alla fase di stabilità si applica per due anni, purché nel frattempo non intervenga il licenziamento, per ogni lavoratore sammarinese o residente assunto, uno sgravio pari al 50% della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro ed un contributo economico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali pari al 20% della retribuzione.

#### **ARTICOLO 6 – SOSTEGNO A CATEGORIE LAVORATIVE DEBOLI**

1. Ad esclusione degli abbattimenti retributivi, tutti gli incentivi, gli sgravi e i contributi di cui agli articoli precedenti sono aumentati ognuno singolarmente del 10% in caso si tratti di assunzione di sammarinesi o residenti che siano:

- I. giovani in cerca di prima occupazione,
- II. donne,
- III. disoccupati da almeno 12 mesi,
- IV. assunti con contratto part-time a seguito di loro richiesta,
- V. lavoratori con più di 45 anni di età.

2. Tutti gli incentivi, gli sgravi e i contributi di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelli previsti dall'art.4 comma 2, sono aumentati ulteriormente del 5% in caso si tratti di assunzione di sammarinesi o residenti appartenenti alle categorie di cui sopra che siano impiegati in una mansione idonea al percorso formativo intrapreso dal soggetto. Spetta alla sezione Orientamento dell'Ufficio del Lavoro stabilire l'idoneità della mansione all'atto della formalizzazione del rapporto di lavoro

3. Le imprese che assumano i lavoratori di cui al precedente comma 1 godono altresì di un contributo dalla Cassa per gli Ammortizzatori Sociali pari al 20% della retribuzione lorda nel primo anno del periodo di inserimento e pari al 15% nel secondo anno del medesimo periodo, che si vanno ad aggiungere all'abbattimento retributivo già previsto all'art.4, comma 2, precedente.

4. L'art. 4 della Legge numero 71 del 29/05/1991 è così modificato:





“Riserva di posti.

Effettuato il censimento dei lavoratori già collocati obbligatoriamente al lavoro a norma della Legge n.10 del 1952 e sue modifiche o comunque portatori dell'invalidità prevista dalla stessa legge, anche se acquisita posteriormente all'assunzione, l'Ufficio del Lavoro aggiorna una mappa delle disponibilità di posti riservati contenente le caratteristiche dell'attività da svolgere comprese le condizioni di accessibilità.

Il settore pubblico allargato e le aziende private che abbiano più di 15 dipendenti hanno l'obbligo di assumere, a norma della presente legge, un invalido o un portatore di deficit ogni 15 addetti o frazione di 15 superiore a 10. Tale rapporto dovrà essere tempestivamente ripristinato a seguito di modifica del quadro occupazionale aziendale.

Le aziende sia pubbliche che private, le imprese artigianali e commerciali, possono assumere volontariamente invalidi e portatori di deficit anche se non ricorrono i termini dell'obbligatorietà.

In caso di riduzione di personale, agli invalidi e ai portatori di deficit si applicano le medesime procedure e tutele degli altri lavoratori per la modalità e le precedenze di collocazione.

Il rapporto lavoratori con ridotta capacità lavorativa/quadro complessivo degli addetti è inteso in senso complessivo. In presenza di obbligo di assunzione, questa scatta per qualsiasi qualifica per la quale l'azienda privata abbia in corso richieste di assunzione in base alle qualifiche e titoli di studio posseduti dagli iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 3. La Pubblica Amministrazione, le Aziende e gli Enti Autonomi dello Stato soddisfano tale obbligo mediante la Legge n.151 del 27 novembre 1985 e relativo Decreto Reggenziale. Lo Stato potrà concordare con le Organizzazioni Sindacali una eventuale riserva di posti nelle dotazioni organiche o di una percentuale di essi per persone con capacità lavorativa non inferiore al 40%.

Gli invalidi e i portatori di deficit così assunti saranno adibiti a mansioni adeguate alle capacità fisiche e professionali del lavoratore.”



Via Ca' Dei Lunghi 4  
47893 Cailungo (Borgo Maggiore) - Rep. di San Marino  
Tel e Fax: 0549 909833  
COE: SM23707  
Email: [info@civico10.org](mailto:info@civico10.org)  
<http://www.civico10.org>



5. L'art. 12 della Legge numero 71 del 29/05/1991 è così modificato:

“Gli interventi di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 11 si applicano solo per le assunzioni obbligatorie effettuate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Quanto risparmiato dalle aziende private a norma dell'articolo 11, dovrà essere integralmente rimborsato qualora le stesse riducano personale e licenzino gli assunti obbligatoriamente entro un anno dalla loro assunzione.

L'attività ispettiva e di controllo per l'applicazione delle presente legge viene esercitata dagli organi preposti in collaborazione con il Servizio Socio Sanitario.

Qualora il datore di lavoro non adempia il disposto dell'Ufficio del Lavoro di assunzione obbligatoria di personale invalido o portatore di deficit nella misura indicata al secondo comma dell'articolo 4 della presente legge, il rapporto di lavoro con l'invalido o il portatore di deficit si intende instaurato all'atto della sua presentazione. Il datore di lavoro è tenuto a tutti i relativi adempimenti, compresa la corresponsione della retribuzione, come se le prestazioni lavorative fossero avvenute. Si applica inoltre al datore di lavoro una sanzione amministrativa di euro 500 (cinquecento).

Trascorsi trenta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 4, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, alla Cassa Ammortizzatori Sociali, di una somma pari a euro 100 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

La sanzione è applicata dalla Direzione dell'Ufficio del Lavoro nei modi e nei termini indicati dalla Legge 28 giugno 1989 n.68.

Nell'ingiunzione della sanzione la Direzione dell'Ufficio del Lavoro ribadisce l'ordine all'imprenditore di provvedere ad uniformarsi al disposto della presente legge.



Il Giudice Amministrativo d'Appello in sede di ricorso, si pronuncia anche in merito l'obbligo dell'assunzione dell'invalide o del portatore di deficit da parte del ricorrente. La Commissione di Collocamento di cui alla Legge 19 settembre 1989 n.95, può dietro richiesta del datore di lavoro, concedere dilazioni solo quando ricorrano motivi validi che comportino impedimenti momentanei di breve durata alla assunzione di un invalido. Tale dilazione non può in ogni caso superare l'anno, od essere concessa dopo la pronuncia del Giudice Amministrativo d'Appello.”

#### **ARTICOLO 7 – AMMORTIZZATORI SOCIALI: INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE**

1. L'Indennità di Disoccupazione è una indennità economica destinata a sostituire il reddito dei lavoratori, esclusi quelli in cerca di primo impiego e quelli che si iscrivono alle liste di avviamento al lavoro provenendo da una attività di impresa, che:

- a) non siano occupati;
- b) siano iscritti alle Liste di avviamento al lavoro non a seguito di dimissioni volontarie;
- c) non abbiano rifiutato alcuna proposta di occupazione compatibile con la propria professionalità, così come certificata dalla sezione Orientamento dell'Ufficio del Lavoro;
- d) non abbiano rifiutato di partecipare a corsi di formazione organizzati dall'Ente per la Formazione e la Ricollocazione di cui al successivo articolo 10, organizzati partire dalla data di iscrizione alle liste di avviamento al lavoro e/o a test attitudinali promossi dal medesimo Ente, dall'Ufficio del Lavoro, CFP e Università della Repubblica di San Marino.

2. Ai fini della presente legge sono da considerarsi disoccupati tutti i lavoratori che, assunti dalle Liste di avviamento al lavoro, abbiano involontariamente perduto il posto di lavoro e coloro che si siano iscritti per la prima volta alle Liste di Avviamento al Lavoro istituite presso l'Ufficio del Lavoro, che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio di cui al successivo art.10 comma 1.

3. L'Indennità di Disoccupazione ha durata massima triennale e verrà erogata secondo le seguenti modalità, purché permangano le condizioni di cui al comma 1:



- nei primi 6 mesi di erogazione sarà pari all'85% dell'ultima retribuzione contrattualmente dovuta;
- dal 6° al 12° mese di erogazione sarà pari al 75% dell'ultima retribuzione contrattualmente dovuta;
- dal 12° al 18° mese di erogazione, sarà pari al 65% dell'ultima retribuzione contrattualmente dovuta;
- dal 18° al 24° mese di erogazione, sarà pari al 55% dell'ultima retribuzione contrattualmente dovuta;
- dal 24° al 36° mese di erogazione, sarà pari al 50% dell'ultima retribuzione contrattualmente dovuta.

4. Tutti gli importi di cui ai commi precedenti non potranno superare l'importo di € 1.750 e non potranno essere inferiori ad € 900, rivalutabili annualmente sulla base dell'andamento del costo della vita.

5. L'avvio al lavoro del lavoratore con il contratto unico a tutele crescenti di cui all'articolo 2 della presente legge, o con il contratto a tempo determinato di cui all'art.1, commi da 7 a 15, o l'avvio di una attività di impresa da parte del lavoratore stesso, determina la fine del diritto all'indennità di disoccupazione, che ricomincerà il suo decorso dall'inizio qualora il contratto unico a tutele crescenti si interrompa per causa non imputabile al lavoratore in qualunque fase in cui esso si trovi o qualora il contratto a tempo determinato non venga rinnovato o convertito o infine qualora l'impresa cessi la sua attività, non a seguito di liquidazione coatta o bancarotta fraudolenta, dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dal suo avvio. In tutti gli altri casi l'indennità di disoccupazione riprende il suo decorso dal momento in cui si era interrotta.

6. L'importo dell'indennità di disoccupazione è esente da contribuzione. Il lavoratore che percepisca l'indennità di Disoccupazione è coperto tramite contribuzione figurativa ai fini del diritto al percepimento e del calcolo della pensione.





7. Nel caso in cui, nei quattro mesi precedenti, coloro che presentino richiesta di disoccupazione abbiano beneficiato di periodi indennizzati a titolo di Cassa Integrazione Guadagni, Indennità Economica Temporanea, maternità o aspettativa post-partum, il calcolo dell'indennità sarà effettuato considerando la retribuzione ordinaria mensile contrattualmente dovuta specificamente dichiarata nell'apposita modulistica.

8. Qualora il lavoratore percepisca una Indennità di mancato preavviso, il diritto all'Indennità di Disoccupazione decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo giuridicamente coperto dall'Indennità di mancato preavviso da indicarsi nell'apposito modulo di richiesta.

9. Qualora per effetto di accordi internazionali o delle leggi di un altro Paese, il lavoratore non residente che sia disoccupato ed alla ricerca attiva di un posto di lavoro possa usufruire di analoga tipologia di indennità di sostegno al reddito nel proprio paese di effettiva residenza, l'indennità di cui al presente articolo non sarà erogata, a meno che il lavoratore non residente non provi di non avere titolo per usufruire del sostegno al reddito nel proprio Paese. Se il lavoratore non usufruisce dell'indennità di disoccupazione, non è tenuto a versare la quota di cui all'art.9, comma 1, lettera b), della legge 73/2010.

10. L'importo dell'Indennità di Disoccupazione è erogato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui deve intendersi riferita l'indennità. Fermo restando la stipulazione del Patto di Servizio di cui al successivo art.10, comma 1, l'erogazione avverrà secondo le modalità di seguito indicate.

11. Per essere ammesso al godimento dell'indennità il lavoratore dovrà, entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla data di inizio del periodo di disoccupazione, presentare all'Istituto per la Sicurezza Sociale formale domanda redatta su modulo predisposto dallo stesso Istituto e sottoscritto anche dal datore di lavoro. In tale modulo



gli Uffici del Lavoro dovranno apporre formale dichiarazione comprovante l'iscrizione del lavoratore nelle Liste secondo la legislazione vigente. L'indennità per gli aventi diritto, sarà erogata per i giorni a partire dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio Indennità Economiche ISS. Laddove l'indennità dovuta sia riferibile ad un periodo inferiore ad un mese di calendario, essa verrà calcolata su base giornaliera.

12. Qualora la richiesta di cui al comma precedente venga presentata una volta decorso il termine di 30 giorni, l'indennità sarà erogata solo per il periodo residuo, calcolando la durata rimanente e gli importi a partire dal momento in cui il disoccupato ne avrebbe avuto diritto.

#### **ARTICOLO 8 – AMMORTIZZATORI SOCIALI: REDDITO CIVICO DI REINSERIMENTO**

1. Possono beneficiare del Reddito Civico di Reinserimento tutti gli iscritti nelle liste di avviamento al lavoro possessori di residenza anagrafica in territorio da almeno 5 anni a prescindere da se e per quale periodo siano stati precedentemente occupati, compresi coloro che si siano iscritti dopo aver svolto una attività di impresa, nonché tutti i possessori di residenza anagrafica da meno di 5 anni che abbiano lavorato cumulativamente nel territorio della Repubblica di San Marino per almeno 12 mesi prima della richiesta del sussidio, e che:

- a) non siano occupati;
- b) siano iscritti alle liste non a seguito di dimissioni volontarie;
- c) non abbiano rifiutato proposte di occupazione eventualmente pervenute nei 24 mesi precedenti alla richiesta;
- d) non godano di altre forme di sostegno al reddito.

2. Per poter accedere al Reddito Civico di Reinserimento è necessario che il lavoratore abbia stipulato il Patto di Servizio di cui al successivo articolo 10, comma 1. Il disoccupato che rifiuti attività formative o lavorative che vengano proposte nell'ambito



del Patto di Servizio, salvo giustificato motivo, perderà il diritto all'erogazione del salario di cittadinanza.

3. I datori di lavoro potranno accogliere il lavoratore presso la propria sede senza necessità di un formale avvio al lavoro purché abbiano stipulato apposita convenzione con gli Uffici del Lavoro. In tale convenzione saranno definite modalità e durata delle attività lavorative e formative nonché la loro articolazione settimanale, da svolgersi sotto l'eventuale controllo di un tutor del Centro di Formazione Professionale.

4. Il Reddito Civico di Reinserimento viene erogato fino a che persistano le condizioni di cui al precedente comma 1, salvo il caso di cui al precedente comma 2. Esso viene erogato dagli Uffici del Lavoro entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce.

5. Con Decreto Delegato, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le fasce di importo del sussidio, cui i beneficiari accederanno sulla base di un Indice Sintetico della Situazione Economica del richiedente. Tale indice dovrà riassumere in un dato numerico lo stato del richiedente, con particolare riguardo alla situazione reddituale, ai carichi familiari, ai patrimoni intestati o posseduti, alla presenza di altri redditi soggetti a tassazione separata e quant'altro ritenuto opportuno.

6. Al diminuire dell'Indice di cui al comma precedente corrisponderà una fascia di importo del sussidio più alta. Il Reddito Civico di Reinserimento verrà comunque erogato per un ammontare massimo pari a € 900 mensili e per un ammontare minimo pari a € 350 mensili, entrambi rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevati dall'Ufficio Programmazione Economica Centro Elaborazione Dati e Statistica.

7. A conclusione di ogni attività espletata nell'ambito del Patto di Servizio di cui al comma 2, gli Uffici del Lavoro dovranno inviare all'Istituto per la Sicurezza Sociale un apposito prospetto nel quale risultino le giornate effettive di attività prestate, l'ammontare della somma corrisposta ed i relativi oneri previdenziali obbligatori, da



liquidarsi a carico del Fondo di cui al successivo comma, a favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in sede di bilancio consuntivo.

8. Il Reddito Civico di Reinserimento ed i relativi contributi previdenziali obbligatori sono posti a carico del Bilancio dello Stato su appositi capitoli che saranno annualmente individuati nella legge di bilancio previsionale.

9. Il beneficiario del Reddito Civico di Reinserimento non ha diritto all'Indennità Economica per malattia; egli dovrà comunque inviare il certificato medico nel rispetto delle procedure previste per giustificare la propria assenza agli Uffici del Lavoro ed al soggetto presso il quale sta svolgendo l'attività.

10. Il Reddito Civico di Reinserimento è incompatibile con il diritto agli assegni familiari e con il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni. Pertanto, non è in ogni caso possibile presentare richieste in merito né potrà essere richiesto alcun indennizzo a carico del datore di lavoro ospitante, neanche nel caso in cui l'attività prevista del disoccupato non possa essere svolta per effetto di sospensione o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività del datore di lavoro. Quanto indicato nel presente comma va previsto esplicitamente nella convenzione di cui al terzo comma del presente articolo.

11. Al soggetto che svolge l'attività di cui al presente articolo spettano in caso di infortunio o malattia professionale le prestazioni previste dall'articolo 17 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico".

12. Al finanziamento del Reddito Civico di Reinserimento si provvederà attraverso un Decreto Delegato, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che definirà:

- a) l'ammontare e le modalità di contribuzione del Fondo Servizi Sociali,
- b) la possibilità di contribuzione volontaria da parte dei cittadini, deducibile integralmente ai sensi dell'allegato A della legge 166/2013 riportante le Passività Deducibili per le persone fisiche,





⇒ l'istituzione di un Fondo speciale finanziato con un contributo straordinario di solidarietà a carico della fiscalità generale che preveda però una contribuzione percentualmente maggiore per i dipendenti del Settore Pubblico Allargato titolari di incarichi di lavoro a tempo indeterminato, nonché per dipendenti che siano titolari di incarichi di lavoro a tempo indeterminato in Enti con partecipazione dell'Ecc.ma Camera superiore al 50% che non abbiano proceduto a licenziamenti di personale a tempo indeterminato negli ultimi 5 anni, nonché infine per tutti coloro che ricoprano, anche per effetto di contratti a termine, posizioni dirigenziali o di rappresentanza legale nel Settore Pubblico Allargato e negli Enti a Partecipazione pubblica di cui al comma precedente.

13. Gli importi dei contributi di cui ai commi precedenti dovranno essere settati in modo da garantire che ogni anno l'ammontare delle entrate e delle uscite destinate al finanziamento del Reddito Civico di Reinserimento si eguaglino.

#### **ART. 9 – RIFORMA DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**

1. L'indennità di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.) è una indennità economica destinata a sostituire parzialmente il reddito dei lavoratori dipendenti. Essa è posta a carico dei datori di lavoro fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 6 della legge 73/2010.

2. Potranno beneficiare dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova di cui all'articolo 2 della presente legge, quando il loro rapporto di lavoro sia sospeso o l'orario sia ridotto per causa di:

- a) forza maggiore, per eventi eccezionali ed imprevedibili che impediscono lo svolgimento di attività nel territorio della Repubblica (in tale situazione non si applicano i requisiti di ammissione di cui al presente comma);
- b) situazioni temporanee di mercato che comportano contrazione o



sospensione dell'attività;

c) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa.

3. Mediante apposito decreto delegato potranno essere previste modalità particolari in relazione alla tipologia dell'attività economica svolta dal datore di lavoro ed alla prestazione lavorativa concernenti le misure di controllo e la documentazione necessaria al fine di poter accedere alle prestazioni di cui al presente capo.

4. Fatta eccezione per la causa 1) forza maggiore, per ciascun lavoratore che ne beneficia, nell'arco di un singolo anno, il trattamento di integrazione salariale è ammesso:

a) nel caso 2) situazioni temporanee di mercato, per un massimo di 2 mesi di retribuzione;

b) nel caso 3) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa, per un massimo di 3 mesi.

5. Qualora le esigenze che hanno dato origine alla richiesta di integrazione salariale di cui al comma precedente si protraggano nel tempo, il datore di lavoro potrà optare per la stipula di un Accordo Aziendale di Solidarietà, ai sensi dell'art.29 della legge n.73/2010, così come modificato dall'art.17 del Decreto Legge 156/2011, oppure per la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale per un massimo, in entrambi i casi, di ulteriori 2 mesi nell'arco dell'anno. Qualora optino per la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, l'aliquota di cui all'art.9, comma 1, lettera c) della legge 73/2010 è elevata al 12% fino al 3° mese ed al 17% dal 3° al 4° mese.

6. Il trattamento d'integrazione salariale non può essere richiesto per un periodo inferiore a 15 giorni lavorativi consecutivi nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente; per un periodo inferiore a 2 giorni lavorativi consecutivi nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente; per un periodo inferiore ad 1 giorno lavorativo per la causa a) di cui al precedente comma 2.



7. Il trattamento d'integrazione salariale, indipendentemente dalle causali giustificative e nel rispetto del principio della rotazione ove possibile, non può complessivamente protrarsi a favore dello stesso lavoratore beneficiario per oltre 3 mesi, pari ad un massimo di 522 ore, nell'arco dell'anno di fruizione e del successivo. Tale limite è estendibile a 6 mesi nel caso di cui al comma 5 precedente.

8. I periodi d'integrazione salariale non interrompono il rapporto di lavoro e sono computabili per la maturazione dei diritti legislativi e contrattuali spettanti ai lavoratori derivanti da norme e contratti collettivi. I relativi oneri sono a completo carico del datore di lavoro.

9. L'integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione effettiva al netto dei contributi dovuti corrisposta ai lavoratori quale media oraria giornaliera ponderata dei periodi di attività precedenti alla concessione del trattamento utili alla maturazione del diritto, nel rispetto del limite individuato dalla media mensile delle ore lavorate, che sarà utilizzato anche per predeterminare i trimestri indicati nell'articolo precedente ed entro i massimali indicati.

10. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'integrazione di cui al comma precedente, le ore e le somme riferite a titolo di Indennità di Inabilità Temporanea di cui al Titolo III, Capo II, della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche, sono riproporzionate all'integrale retribuzione che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione lavorativa. Sono altresì riproporzionati i giorni delle aspettative post-partum indennizzati ai sensi di legge.

11. L'integrazione salariale non è dovuta per le assenze che non comportano retribuzione, per i giorni riconosciuti come festivi ai sensi di legge e per i periodi di ferie di cui il lavoratore ha diritto di godere.

12. L'importo della Cassa Integrazione Guadagni non può comunque superare la retribuzione contrattuale media territoriale mensile di cui all'articolo 54 della Legge 11



febbraio 1983 n.15 “Riforma del sistema pensionistico” e successive modifiche, così come stabilita con Ordinanza della Segreteria di Stato per la Sanità. Il valore orario di riferimento si ottiene dividendo l'importo sopra determinato per il coefficiente 162,5.

13. Per essere ammesso al trattamento di integrazione salariale il datore di lavoro deve presentare all'Istituto per la Sicurezza Sociale apposita domanda nella quale indicherà a pena di irricevibilità:

- la specifica causa per la quale chiede l'erogazione dell'indennità;
- la presumibile durata del trattamento;
- il numero dei lavoratori interessati.

14. Alla domanda deve essere allegata, pena l'improcedibilità, la documentazione comprovante l'adempimento dei diversi obblighi di legge previsti per l'erogazione dell'indennità in relazione alla specifica causa, unitamente alla dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che l'integrazione salariale non è richiesta per le persone escluse ai sensi dell'articolo 6 undicesimo comma della legge 73/2010 e successive modifiche. La domanda deve essere presentata entro 2 giorni antecedenti l'inizio del periodo di ammissione al trattamento fatta eccezione per la causa 1) forza maggiore. In questo caso, la domanda deve essere presentata entro 8 giorni dopo aver espletato le procedure stabilite al comma successivo.

15. Nel caso 1) forza maggiore ovvero nell'ipotesi di eventi eccezionali ed imprevedibili che impediscono lo svolgimento dell'attività, il datore di lavoro deve comunicare immediatamente all'Istituto per la Sicurezza Sociale l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale precisando che non è in grado di occupare i lavoratori interessati in altra attività utile. Le modalità amministrative per il riconoscimento del diritto al trattamento saranno disciplinate da un apposito regolamento deliberato dalla Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni.

16. Nel caso 2) ovvero per situazioni temporanee di mercato che comportano contrazione o sospensione dell'attività, anche e soprattutto qualora si verificano le





condizioni di cui al precedente comma 5, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali ove costituite ed in mancanza alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori giuridicamente riconosciute, la durata prevedibile della contrazione o sospensione ed il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione potrà far seguito, su richiesta delle Rappresentanze Sindacali o delle Organizzazioni Sindacali destinatarie della comunicazione di cui al precedente comma, un esame congiunto inerente la situazione in cui versa il datore di lavoro e le conseguenze di natura occupazionale che possono derivarne. La procedura di consultazione s'intende comunque conclusa entro 10 giorni dalla data della comunicazione.

17. Nel caso 3) e quindi in caso di riqualificazione professionale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alla Segreteria di Stato per il Lavoro e la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio, alle rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza alle Organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute le ragioni a supporto della richiesta di trattamento indicandone l'entità, la durata ed i lavoratori coinvolti. Il progetto di riqualificazione deve essere presentato, prima della richiesta di cui sopra, al Centro di Formazione Professionale che è tenuto a formulare entro 15 giorni di calendario dal ricevimento un parere in merito alla congruità del progetto stesso che potrà essere avanzata anche per il tramite delle Associazioni dei datori di lavoro. In caso di mancata espressione del Centro di Formazione Professionale vige il principio del silenzio-assenso. L'ammissione all'integrazione di cui al presente comma avviene previo accordo stipulato tra il datore di lavoro interessato e la Segreteria di Stato per il Lavoro e la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio.

18. Tutte le comunicazioni necessarie al completamento delle procedure disciplinate dal presente articolo devono essere effettuate dal datore di lavoro per il tramite dell'Associazione dei datori di lavoro interessati.



19. A pena d'improcedibilità, tutta la documentazione prevista nei commi di cui al presente articolo va allegata in copia alla domanda di ammissione al trattamento da presentare all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

20. Il pagamento dell'Indennità di Integrazione salariale deve essere effettuato dal datore di lavoro con cadenza mensile tramite il Libro Paga e comunque non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello cui esso si riferisce.

21. L'importo dell'integrazione sarà rimborsato al datore di lavoro secondo le disposizioni previste per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

22. Qualora l'impresa non ottemperi, su richiesta degli interessati l'Istituto per la Sicurezza Sociale erogherà direttamente l'indennità entro i successivi 30 giorni. In tale caso il datore di lavoro sarà tenuto a versare una penalità pari al 15% dell'importo dell'Integrazione salariale non corrisposta.

23. Il trattamento dell'Integrazione salariale è disposto dall'Istituto per la Sicurezza Sociale su conforme deliberazione di una apposita Commissione composta:

- a) da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute dei lavoratori;
- b) da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro giuridicamente riconosciute;
- c) da un Rappresentante della Consulta per le Libere Professioni;
- d) da 3 rappresentanti nominati dal Consiglio Grande e Generale.

24. Partecipa alle sedute della Commissione, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o suo delegato ed il Direttore degli Uffici del Lavoro o suo delegato.

25. La Commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti effettivi presenti.

26. Compete inoltre alla Commissione:

- deliberare su tutte le questioni connesse all'applicazione del presente articolo;



- verificare il rispetto delle procedure e la fondatezza delle motivazioni adottate nelle richieste di ammissione all'Integrazione salariale;
- sovrintendere alla gestione relativa alla separata rilevazione contabile riferita alla Cassa per gli Ammortizzatori Sociali distinta per ciascuna causale al fine di esaminare il relativo bilancio annuale.

27. Ai sensi dell'articolo 56 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche, i ricorsi contro i provvedimenti adottati dalla Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni vanno sottoposti ai competenti Organi di gestione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e, successivamente, al Commissario della Legge.

#### **ART. 10 - ENTE PER LA FORMAZIONE E LA RICOLLOCAZIONE**

- i. Il lavoratore che si trovi involontariamente disoccupato oppure che abbia rassegnato le dimissioni volontarie a causa del non pagamento di 3 mensilità contrattualmente dovute dal datore di lavoro, deve sottoscrivere un Patto di Servizio con l'Ente per la Formazione e la Ricollocazione, nell'ambito dei quali dovranno essere definiti piani individuali finalizzati all'inserimento ed al reinserimento.
- ii. L'Ente per la Formazione e la Ricollocazione dovrà fornire servizi per l'impiego avanzati, confronti continui con le imprese e coi lavoratori, prevedere un'azione di tutoraggio del lavoratore, gestire la formazione, anche sul campo, del lavoratore, organizzando corsi, collaborando con le imprese alla ricerca di personale nella selezione del profilo migliore, creando occasioni di miglioramento delle competenze di ogni lavoratore. Dovrà svolgere una concreta opera di formazione, per i soggetti disoccupati ma anche per qualsiasi lavoratore che intende migliorare le proprie competenze, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione in sinergia con le imprese e l'attuale Centro di Formazione Professionale, anche cercando di mettere a punto progetti formativi e professionali personalizzati.



- iii. L'Ente per la Formazione e la Ricollocazione è un Ente privato, costituito nella forma di società per azioni, le cui quote sono sottoscrivibili soltanto da Stato, organizzazioni sindacali e organizzazioni dei datori di lavoro. Lo Stato non può detenere più del 25% delle quote azionarie dell'Ente. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono nominati in proporzione alle quote azionarie possedute da ciascuna delle parti. La figura del Direttore Generale, o altra figura analoga, è nominata dalle organizzazioni dei datori di lavoro.
- iv. Nei Patti di Servizio di cui al comma 1 saranno definite le attività individuali di orientamento, formazione, riqualificazione e lavoro e si dovrà prevedere il tipo di attività che dovrà essere svolta dal lavoratore. Tale attività potrà risultare dalla variabile combinazione di azioni formative e prestazioni lavorative anche con contratti diversi da quello di cui al precedente art.2. I Patti di Servizio sono proposti anche avvalendosi delle analisi economiche e sociali realizzate dall'Ufficio Informativo, dei curricula, dei risultati dei test attitudinali compilati dai lavoratori, del fabbisogno occupazionale delle imprese e dello studio sulle professionalità delle Segreterie al Lavoro e all'Istruzione di cui all'art. 16 comma 1 della presente legge.
- v. Il lavoratore che rifiuti di svolgere le attività di formazione previste nel Patto di Servizio sottoscritto o che rifiuti l'avvio al lavoro proposto nel rispetto delle normative, dei livelli contrattuali di cui al successivo comma e delle retribuzioni contrattualmente previste decade dal percepimento dell'indennità di disoccupazione o del reddito civico di reinserimento di cui alla presente legge dalla data del rifiuto in poi.
- vi. Il Patto di Servizio, nei primi 3 mesi dalla sottoscrizione, prevederà la possibilità per il lavoratore disoccupato di accettare occupazioni solo limitatamente a 2 liste di avviamento al lavoro; trascorsi 3 mesi, il lavoratore è tenuto ad iscriversi a tutte le liste di avviamento al lavoro e ad accettare occupazioni anche nell'ambito di quelle.
- vii. Al fine di favorire l'occupazione dei lavoratori non occupati ma, contemporaneamente, di non pregiudicare la possibilità di aspirare ad occupazioni





compatibili con il proprio livello di istruzione, formazione e con le proprie precedenti esperienze, è data la possibilità a tutti i disoccupati iscritti in più liste di avviamento al lavoro di poter mantenere l'iscrizione nelle proprie "liste preferenziali" nella posizione in graduatoria precedentemente occupata, anche qualora stiano lavorando in mansioni, settori o attività con esse non congruenti, e di essere contattati dall'Ente per la Formazione e la Ricollocazione in presenza di richieste numeriche nell'ambito di quelle liste.

- viii. Qualora il lavoratore venga ricollocato in una mansione simile a quella precedentemente svolta, la sua assunzione dovrà comunque avvenire al massimo ad un livello inferiore a quello precedente, mentre in presenza di un'occupazione sostanzialmente diversa l'assunzione potrà avvenire fino a 2 livelli inferiori. Spetta all'Ufficio del Lavoro, valutato il livello precedente, l'età ed i carichi familiari del lavoratore, la sua professionalità, la nuova mansione svolta e le relative tabelle contrattuali, indicare quanto inferiore potrà essere il livello di assunzione rispetto a quello precedentemente occupato.
- ix. L'Ente per la Ricollocazione e la Formazione, che potrà avvalersi per le proprie attività formative di agenzie specializzate anche non sammarinesi, si farà carico dei costi dell'attività di formazione e ricollocamento, pagando al lavoratore, al posto della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, il 15% dell'ammortizzatore sociale di cui benefici nei primi 6 mesi di disoccupazione, il 20% per i successivi 12 mesi, ed il 25% dal 19° mese in avanti. Tali costi saranno poi riversati sui soci secondo le percentuali di partecipazione all'Ente. Lo Stato potrà contribuire alla sua parte attraverso la Cassa per gli Ammortizzatori Sociali.
- x. La verifica del rispetto di quanto disposto ai commi precedenti spetta all'Ufficio del Lavoro che, al momento della concessione del nulla osta per la nuova occupazione, dovrà verificare la corrispondenza delle attività svolte dal disoccupato con il Patto di Servizio, il livello contrattuale di assunzione nella nuova mansione, la tipologia del



lavoro che si andrà a svolgere, la congruenza con le esperienze e la professionalità del lavoratore ed in generale il rispetto delle norme di avviamento al lavoro di cui alla presente legge. L'Ufficio del Lavoro riceve anche le segnalazioni da parte dei disoccupati circa eventuali incongruenze fra attività di formazione e ricollocazione proposte dall'Ente ed il Patto di Servizio sottoscritto, svolge in merito attività di verifica e di rimozione delle eventuali problematiche.

#### **ARTICOLO 11 – SEZIONE INFORMATIVA DELL'UFFICIO DEL LAVORO**

L' art.6 della Legge 29 settembre 2005 n.131 è così modificato:

“Art. 6

(Sezione Informativa)

1. Al fine di promuovere l'efficacia e l'efficienza dei servizi attivi per l'impiego viene istituita, all'interno dell'Ufficio del Lavoro, la Sezione Informativa, incaricata della tenuta della Banca Dati - Anagrafe del Lavoro, di cui all'articolo 3 della Legge 19 settembre 1989 n.95, integrata di tutte le informazioni relative ai lavoratori, al mondo del lavoro e delle imprese, al fine di effettuare, tempestivamente e direttamente all'interno della Direzione degli Uffici del Lavoro, le analisi economico-sociali e il monitoraggio statistico sul mondo del lavoro, anche in collaborazione con l'Upeceds, con il compito di realizzare uno stabile Osservatorio del Lavoro e delle Professioni, anche in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale.
2. In particolare, predispone rapporti periodici pubblicizzati online sul sito dell'Ufficio, realizza report, indagini sul mondo del lavoro e sul fabbisogno occupazionale delle imprese, anche attraverso campagne informative/operative sul territorio e nelle aziende, elabora le previsioni di occupazione, redige la parte statistica della relazione annuale sull'andamento dell'occupazione in collaborazione con l'Ufficio Programmazione Economica e Centro Elaborazione Dati e Statistica, e fornisce alle



Scuole Medie Inferiori e Superiori tutto il supporto e la cooperazione necessari per l'Orientamento.

3. La documentazione di cui al comma precedente sarà predisposta anche attraverso la partecipazione dei lavoratori e degli iscritti alle Liste di Collocamento ai quali verrà chiesto di compilare questionari e sottoporsi a test attitudinali e descrivere la propria posizione all'interno del mercato del lavoro.

4. Al fine di assicurare l'efficacia e l'aggiornamento costante della Banca Dati di cui al comma 1, con Decreto Delegato da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno eventualmente definite le tipologie di informazioni, obbligatorie e volontarie, che l'Ufficio del Lavoro sarà autorizzato a raccogliere, nonché l'elenco delle informazioni che datori di lavoro e lavoratori saranno tenuti a fornire periodicamente all'Ufficio del Lavoro.

5. Il compito di redigere ed aggiornare la scheda anagrafico-professionale del lavoratore, in particolare il libretto personale delle competenze e delle esperienze del lavoratore, spetta alla Sezione Collocamento e alla Sezione Orientamento, per quanto di rispettiva competenza.

6. I dati e le analisi che scaturiranno regolarmente dalla Sezione Informativa saranno utilizzati ai fini della valutazione dal Nucleo di Valutazione”

#### **ARTICOLO 12 – SEZIONE ISPETTORATO DELL'UFFICIO DEL LAVORO**

L' art.7 della Legge 29 settembre 2005 n.131 è così modificato:

“Art. 7

(Sezione Ispettorato del Lavoro)

1. L'Ispettorato del Lavoro viene dotato di tutti gli strumenti necessari affinché l'attività ispettiva e di controllo del funzionamento del mercato del lavoro sia resa più efficace. Al fine di organizzare un servizio maggiormente efficiente, la cui efficacia si deve estendere anche oltre la consueta organizzazione degli orari di lavoro, l'Ispettorato del



Lavoro predisporre, con periodicità, specifiche azioni coordinate con le forze di Polizia e gli altri organismi di sorveglianza e controllo presenti sul territorio, unitamente alla previsione della condivisione delle informazioni territoriali, urbanistiche, contributive e relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che di sensibilizzazione sul tema del lavoro nero, anche attraverso campagne mediante radio, televisione, web, social network, o altri mezzi che si ritengono opportuni.

2. La Sezione Ispettorato del Lavoro deve avviare una nuova attività di informazione ai cittadini e alle imprese relativamente a normative e regolamenti in materia di lavoro.

3. La Sezione Ispettorato del Lavoro annota in una apposita banca dati delle imprese tutte le violazioni accertate, unitamente alle buone pratiche di certificazione dei rapporti di lavoro e le denunce anonime, fatte in ambiente riservato, circa l'occupazione di lavoratori in nero o irregolari nelle aziende.

4. Ogni Ispettore non potrà svolgere la funzione per un periodo continuativo superiore ad otto anni, dopo il quale dovrà seguire un periodo di almeno due anni prima di una reimmissione in ruolo.

5. La Sezione Ispettorato del Lavoro ha un orario flessibile come previsto nell'allegato A della Legge 29 settembre 2005 n.131, anche esteso attraverso un'apposita turnazione degli addetti, degli orari di controllo ed ispezione anche al pomeriggio del Venerdì, al Sabato e alla Domenica e anche alla sera, specie degli esercizi con licenza bar e ristorante, ed altri servizi di intrattenimento.

6. Attraverso apposito decreto delegato verranno definiti i meccanismi chiari di identificazione dei lavoratori in regola a qualsiasi titolo assunti e presenti in territorio nonché l'imputazione in capo alle aziende dell'onere della prova della regolarità del rapporto di lavoro in presenza di contestazioni della sezione Ispettorato.

#### **ARTICOLO 13 – SGRAVI FISCALI PER L'ASSUNZIONE DI SAMMARINESI O RESIDENTI**

Via Ca' Dei Lunghi 4  
47893 Cailungo (Borgo Maggiore) - Rep. di San Marino  
Tel e Fax: 0549 909833  
COE: SM23707  
Email: [info@civico10.org](mailto:info@civico10.org)  
<http://www.civico10.org>





1. L'imposta generale sui redditi, di cui alla legge 166/2013 a carico dei datori di lavoro è così ridotta:

- i. nessuna riduzione d'imposta se il numero dei lavoratori sammarinesi o residenti assunti è inferiore al 50% del totale dei lavoratori;
- ii. riduzione di 1 punto percentuale dell'imposta se il numero di lavoratori sammarinesi o residenti assunti è uguale o superiore al 50% e inferiore al 60%;
- iii. riduzione di 2 punti percentuali dell'imposta se il numero dei lavoratori sammarinesi o residenti assunti è uguale o superiore al 60% e inferiore al 70%;
- iv. riduzione di 3 punti percentuali dell'imposta se il numero dei lavoratori sammarinesi o residenti assunti è uguale o superiore al 70% e inferiore all'80%;
- v. riduzione di 4 punti percentuali dell'imposta se il numero dei lavoratori sammarinesi o residenti assunti è uguale o superiore all'80% e inferiore al 90%;
- vi. riduzione di 5 punti percentuali dell'imposta se il numero dei lavoratori sammarinesi o residenti assunti è uguale o superiore al 90% e inferiore o uguale al 100%.

2. Tali sgravi d'imposta saranno ridotti della metà in presenza di aziende con un numero di dipendenti minore o uguale a 7, e non saranno concessi qualora il numero totale dei dipendenti sia pari o inferiore a 2.

3. Con Decreto Delegato, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno previste ulteriori sgravi fiscali qualora i lavoratori sammarinesi o residenti assunti appartengano alle categorie di cui all'art.6 della presente legge oppure siano capifamiglia.



4. Per il calcolo del numero dei dipendenti sammarinesi o residenti assunti, si considerano, in riferimento all'anno solare su cui è calcolata l'imposta, le assunzioni a tempo indeterminato, quelle a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi e quelle con il contratto di inserimento di cui alla presente legge, di lavoratori sammarinesi o residenti effettuate nel corso dell'anno solare e ancora in essere alla fine dell'anno stesso.

5. Per il calcolo di cui al precedente comma, non vanno considerati:

- I. i soci lavoratori;
- II. i parenti entro il 2° grado di soci o amministratori della società;
- III. gli affini entro il 1° grado di soci o amministratori della società;
- IV. i familiari del lavoratore autonomo ed il lavoratore autonomo stesso, qualora risulti dipendente della sua società.

#### **ARTICOLO 14 – ALTRE NORME A SOSTEGNO DELL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SAMMARINESI**

##### **O RESIDENTI**

1. L'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro da destinare al finanziamento della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali di cui all'art. 9 della legge 73/2010 e successive modifiche è elevata al 5% per ogni lavoratore non sammarinese o residente assunto.

2. Qualora l'impresa sia in grado di dimostrare, con certezza ed a suo carico, la necessità di specifiche professionalità o specifiche attitudini assolutamente assenti nei lavoratori sammarinesi o residenti iscritti alle liste di avviamento al Lavoro e presenti invece nei lavoratori non sammarinesi o residenti assunti, nonché l'impossibilità di formare alla mansione richiesta alcun lavoratore iscritto alle liste utilizzando i vari contratti allo scopo previsti, l'incremento dell'aliquota di cui al comma 1 non avrà luogo.

3. Con Decreto Delegato, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno previste le forme e le modalità di adempimento delle



disposizioni di cui al precedente comma 3, nonché le modalità di verifica dell'effettiva presenza delle professionalità richieste nel lavoratore assunto al di fuori delle liste di avviamento al lavoro.

#### **ARTICOLO 15 – DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ**

1. Dal 1 Giugno 2014 è istituito uno sgravio contributivo del 100% della quota a carico dell'azienda sugli aumenti retributivi concessi a seguito di contrattazione aziendale o per gruppi di aziende, limitatamente alla parte di aumenti retributivi superiori a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro.
2. Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti aziendali o per gruppi di aziende devono prevedere erogazioni correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
3. Gli aumenti retributivi erogati a seguito di contrattazione aziendale o per gruppi di aziende sulla base dei parametri di cui al comma 2, per la parte superiore rispetto agli aumenti previsti nei contratti collettivi di lavoro, non sono assoggettati ad imposizione fiscale.

#### **ARTICOLO 16 – POLITICHE FORMATIVE: LO STUDIO DELLE PROFESSIONALITÀ**

1. La Segreteria di Stato al Lavoro, insieme alla Segreteria di Stato alla Pubblica Istruzione svolgono annualmente, entro il mese di Marzo di ogni anno, uno studio di mercato, in concerto con la Sezione Orientativa, la Sezione Informativa dell'Ufficio del Lavoro e le Associazioni di Categoria, per comprendere e mappare le varie professionalità presenti in territorio, incrociarle con le richieste di manodopera provenienti dalle aziende e le prospettive di sviluppo del Paese, anche allo scopo di coadiuvare i compiti dell'orientatore.



2. Lo studio sulle professionalità di cui al comma precedente dovrà essere pubblicato, entro Aprile di ogni anno, online sul sito delle rispettive Segreterie di Stato e dell'Ufficio del Lavoro ed inviato alla dirigenza della Scuola Media Inferiore e Superiore che ne farà disporre agli insegnanti al fine di orientare puntualmente gli studenti nelle scelte formative personali.

#### **ARTICOLO 17 – POLITICHE FORMATIVE: CORSI DI FORMAZIONE**

1. A partire dal 1° giugno 2014 l'Ufficio del Lavoro, in collaborazione col Centro di Formazione Professionale dovrà realizzare annualmente appositi corsi di formazione in lingua inglese e in informatica di base, differenziati per livello di preparazione dell'utente.
2. Con apposita circolare dell'Ufficio del Lavoro saranno definiti in concreto gli aspetti specifici di tali corsi.
3. Dovranno frequentare i Corsi di Formazione di cui al comma 1, se il Cfp lo riterrà necessario sulla base delle conoscenze e competenze del lavoratore, i beneficiari dell'Indennità di Disoccupazione e del Salario Minimo di Reinserimento di cui alla presente legge, che dovranno tutti partecipare effettivamente a tali corsi e sostenere alla fine del percorso formativo una verifica sulle competenze acquisite, con successivo attestato. La partecipazione sarà altresì obbligatoria per i pubblici dipendenti segnalati, anche a seguito di test attitudinali obbligatori, dal Dirigente dell'ufficio/servizio presso cui prestano la loro opera, come soggetti che necessitano di tali Corsi di Formazione per adempiere al meglio alla mansione assegnatagli.
4. Il Centro di Formazione Professionale, in collaborazione con l'Ente per la Formazione e la Ricollocazione, dovrà attivare per ogni anno altri corsi formativi legati alle esigenze e alle richieste delle imprese che possano formare competenze utili in tempi rapidi. Il programma di tali corsi dovrà essere definito e pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio del Lavoro entro il 31 Gennaio di ogni anno ed i corsi dovranno





avviarsi entro i successivi 2 mesi. La partecipazione a tali corsi sarà obbligatoria per i lavoratori di cui al primo periodo del precedente comma 3 e sarà incentivata per i lavoratori di cui al secondo periodo del precedente comma 3. Resta ferma la possibilità di attivare altri corsi durante l'anno.

#### **ARTICOLO 18 – ABROGAZIONI**

a) Sono abrogati:

- a) gli articoli dal 10 al 18 compresi della legge 131/2005, e le successive modifiche dei medesimi articoli avvenuti in leggi successive;
- b) gli articoli dall'11 al 27 compresi della legge 73/2010
- c) l'articolo 20, comma 7, e l'articolo 23, comma 3, della legge 73/2010, nonché l'art.5 del Decreto Delegato 132/2010, così come modificato dall'art.20 del Decreto Delegato 156/2011;
- d) ogni altra norma che preveda disposizioni diverse in materia di incentivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge.

oooooooo

#### **TITOLO 2**

#### **NORME SULLO SVILUPPO ECONOMICO**

#### **ART.19 - DELLA RESIDENZA PER MOTIVI ECONOMICI**

1. A tutti coloro che intendano avviare una attività economica nella Repubblica di San Marino, al di fuori dalle casistiche e dei requisiti previsti dalle norme già vigenti, viene concessa la "residenza per motivi economici", sulla base dei criteri di cui ai successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che hanno giustificato il primo rilascio.



2. Nel caso di avvio di una attività economica, la residenza è concessa al socio di maggioranza, persona fisica, di una società oppure all'imprenditore individuale che diventi titolare di licenza. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, all'atto della concessione della licenza o del codice operatore economico, comunica all'Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici.
3. La "residenza per motivi economici" viene concessa ai soggetti di cui al comma 2 in relazione alle nuove attività economiche nel momento in cui effettuino l'assunzione di almeno 2 lavoratori dipendenti sammarinesi o residenti ovvero, in caso di assunzione di più di 2 lavoratori, nel caso almeno il 50% di esse siano sammarinesi o residenti. Al venire meno di tali requisiti e proporzioni, anche con riferimento ad eventuali successivi incrementi occupazionali, la "residenza per motivi economici" è revocata.
4. La medesima concessione di cui al comma precedente si dà ai soggetti di cui al comma 2 relativamente ad una attività economica già esistente qualora effettuino un incremento occupazionale di almeno 2 lavoratori dipendenti sammarinesi o residenti ovvero, in caso di incremento occupazionale di più di 2 lavoratori, nel caso che almeno il 50% di tale incremento sia costituito da lavoratori sammarinesi o residenti. Al venire meno di tali requisiti e proporzioni, anche con riferimento ad eventuali successivi incrementi occupazionali, la "residenza per motivi economici" è revocata.
5. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di "residenza per motivi economici", ed in particolare qualora l'attività economica non venga più esercitata ovvero qualora i lavoratori scendano sotto le soglie di cui ai 2 commi precedenti, nonché qualora si verifichi una causa di sospensione della licenza a norma della legislazione vigente, al beneficiario vengono concessi 60 giorni di tempo per rientrare nei parametri di cui ai commi che precedono, dopo di che la residenza per motivi economici sarà revocata d'ufficio.



6. Qualora la “residenza per motivi economici” venga revocata con provvedimento del Congresso di Stato, ovvero per fallimento o bancarotta fraudolenta ovvero per la cessazione dell'attività di impresa in presenza di debiti con l'Eccellentissima Camera superiori ad € 20.000, i soggetti di cui al comma 2, nonché i loro parenti e affini di primo grado qualora esercitino attività economica sostanzialmente equivalente, non potranno più richiedere la “residenza per motivi economici”.
7. La residenza per motivi economici è concessa, oltre che al soggetto di cui al comma 2, anche al coniuge non legalmente separato e ai figli a carico conviventi. Qualora i figli siano maggiorenni, non potranno comunque avere più di 26 anni e dovranno essere frequentanti un corso di laurea o di specializzazione, non essere occupati in maniera stabile e non essere coniugati.
8. La residenza per motivi economici non dà titolo all'accesso gratuito alle prestazioni sociali ed ai servizi pubblici erogati dalla Repubblica di San Marino. Chi chieda di ottenere la residenza di cui al presente articolo dovrà produrre, all'atto della richiesta, anche copia di una polizza sottoscritta presso un'agenzia assicurativa autorizzata ai sensi della legge 165/2005, a copertura dei costi, propri e dei propri familiari, derivanti da prestazioni sanitarie, assistenziali, nonché a copertura di malattie, infortuni e maternità e dei costi di iscrizione ai corsi scolastici, con copertura annua minima di € 30.000.
9. Entro trenta giorni dalla richiesta di “residenza per motivi economici” e comunque prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente dovrà produrre all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio documentazione comprovante la stipula di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165, successive modifiche e relativi decreti applicativi a favore dell'Ecc.ma Camera pari a € 26.000,00. L'acquisto di un immobile, purché di valore, risultante dall'atto di



acquisto o dall'atto di locazione finanziaria, almeno pari all'importo della fideiussione, costituisce alternativa alla fideiussione bancaria o assicurativa.

10. L'immobile, sul quale viene costituito privilegio, o la fideiussione fungono da garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera per escutere i crediti della Pubblica Amministrazione derivanti dai benefici di cui alla Legge n.71/2013, nonché altri crediti di natura tributaria o contributiva nonché infine a favore dei lavoratori per garantire il rimborso di stipendi eventualmente non pagati, fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma 14.

11. Il residente per motivi economici può acquistare un immobile o sottoscrivere un contratto d'affitto subito dopo aver ottenuto la residenza. La medesima facoltà si applica anche ai familiari di cui al comma 5 solo dopo un periodo di 5 anni di residenza. Nel caso si verifichi la revoca della residenza per motivi economici ai sensi del comma 5, l'immobile eventualmente acquistato potrà essere goduto ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n.118/2010.

12. Il residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle agevolazioni di cui alla legge 15 dicembre 1994 n.110 "Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata".

13. Per tutte le altre fattispecie, il residente per motivi economici gode degli stessi diritti degli altri soggetti titolari di residenza a norma della legge n.118/2010 "Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica"

14. Trascorso un periodo di 10 anni, senza che si sia verificata la fattispecie di cui al comma 5 del presente articolo, il residente per motivi economici sarà equiparato al residente a norma della legge 118/2010 "Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica", e potrà godere integralmente degli stessi diritti e delle stesse facoltà.





15. L'Ufficio di Stato Civile, con propria normativa interna, disciplinerà le modalità per la tenuta separata del registro dei residenti per motivi economici e del registro dei residenti a norma della legge 118/2010 e successive modifiche.

16. Il numero di residenze per motivi economici concedibili ogni anno è fissato in n.30, esclusi i familiari ricongiunti.

17. Le previsioni di cui al presente articolo potranno essere coordinate con la legislazione vigente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge tramite Decreto Delegato, che dovrà anche stabilire i settori di attività economica non strategici, per i quali la "residenza per motivi economici" non potrà essere concessa.

#### **ART.20 - INCENTIVI ALLA VENDITA DI PRODOTTI COMMERCIALI**

1. Al fine di incentivare le vendite e i consumi in territorio, sono individuate ogni 180 giorni con Decreto Delegato un massimo di 3 categorie merceologiche che per il successivo periodo saranno vendute in Repubblica a prezzo agevolato.

2. Sulle categorie merceologiche individuate sarà erogato all'acquirente un rimborso pari al 12% dell'aliquota monofase gravante sul bene, a carico dello Stato. Il venditore erogherà il rimborso nel momento stesso dell'acquisto. Lo Stato liquiderà al venditore, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione della transazione, una somma pari a quella erogata all'acquirente. Nel Decreto Delegato di cui al comma 1 saranno disciplinati gli aspetti tecnici e applicativi del presente comma, comprese le forme con cui lo Stato manterrà una riserva di liquidità adeguata all'adempimento delle norme di cui al presente articolo.

3. Il venditore che si rifiuti di erogare il rimborso ovvero che aumenti i prezzi dei suoi beni nel corso del semestre di applicazione dell'incentivo verrà sanzionato con una multa pari al valore del bene venduto, maggiorato di 2 volte.

4. Allo scopo di verificare il rispetto di quanto sopra disposto, il consumatore ha la possibilità di segnalare in maniera documentata eventuali violazioni alla Polizia Civile,



che è tenuta a effettuare verifiche sul posto e, se del caso, ad applicare la sanzione di cui al comma precedente. Nel Decreto Delegato di cui al primo comma, saranno disciplinati gli aspetti applicativi delle disposizioni di cui al presente comma.

#### **ART.21 - INCENTIVI AVVIAMENTO STARTUP**

1. Con decreto delegato, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno previste, per le nuove imprese che abbiano significativi caratteri di innovazione, tecnologia e livello di capitale umano impiegato tali da qualificarle come "start-up innovative":

- a) le forme e le condizioni per l'abbattimento a € 1 del capitale sociale richiesto al momento della costituzione dell'impresa e per la ricostituzione del capitale minimo richiesto dalla vigente normativa entro 3 anni dall'avvio dell'impresa stessa;
- b) procedure semplificate per il rilascio della licenza, che sarà concessa a seguito della semplice certificazione dei requisiti di onorabilità dei soci, della definizione dell'oggetto sociale e del settore contrattuale, della presentazione di un business plan e dell'indicazione della sede dell'attività;
- c) tempistiche accelerate per il rilascio della licenza, che dovrà essere concessa o motivatamente negata entro 14 giorni dal momento della richiesta;
- d) forme di aiuto economico per l'affitto o l'acquisto, anche in locazione finanziaria, della sede dell'attività di impresa;
- e) abbattimenti per un massimo di 6 anni, per la parte a carico dell'impresa, dei contributi previdenziali e degli oneri sociali sui dipendenti assunti;
- f) le forme, le condizioni e le modalità di accesso a finanziamenti agevolati e ad eventuali contributi miranti a incentivare la crescita, gli investimenti e lo sviluppo delle imprese;
- g) le forme di incentivazione speciali e ulteriori qualora l'impresa sia costituita, anche in forma cooperativa, da lavoratori disoccupati che stiano percependo ammortizzatori sociali, o



sia attiva in settori strategici ed eco-compatibili, o sia costituita da giovani di età inferiore ai 35 anni o da donne.

h) le forme di garanzia per lo Stato a tutela dei crediti e dei debiti da esso vantati nei confronti di tali imprese.

#### **ART.22 – INCUBATORE DI IMPRESA PER STARTUP**

1. Le imprese che abbiano significativi caratteri di innovazione, tecnologia e livello di capitale umano impiegato tali da qualificarle come "start-up innovative", possono essere ubicate in un "incubatore d'impresa", attraverso la stipula di un contratto di comodato gratuito a tempo determinato.

2. Oltre all'utilizzo degli ambienti, nell'incubatore di impresa saranno resi disponibili altri servizi per la gestione aziendale, quali servizi di consulenza legale, servizi di telecomunicazione e servizi di sostegno alla redazione del business plan, alle ricerche di mercato, al marketing e allo sviluppo del prodotto o del servizio.

3. Gli operatori possono beneficiare della sede congiunta, a titolo gratuito, fino ad un massimo di 3 anni, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 3 anni per attività di particolare interesse.

4. Con apposito Decreto Delegato, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definite nel dettaglio:

- le modalità e le caratteristiche di qualificazione delle "start-up innovative" di cui al comma 1;
- le tipologie, l'organizzazione e le modalità di gestione dei servizi di cui al comma 2 offerti nell'incubatore d'impresa;
- le norme alle quali gli operatori economici ivi ubicati dovranno attenersi, compresi i termini per la locazione o l'acquisto della sede alla scadenza del periodo di comodato gratuito, il contributo al pagamento dei servizi offerti e la sospensione della licenza qualora tali norme non vengano rispettate.



5. Alle licenze ubicate nell'incubatore d'impresa, in deroga momentanea all'art.10, commi 3 e 5, della legge n.47/2006, viene concessa la possibilità di sospendere i tempi del versamento obbligatorio del capitale sociale per un periodo massimo di 3 anni.
6. Gli immobili da qualificare a incubatore d'impresa, potranno essere di proprietà dello stato oppure di privati. Per gli immobili di proprietà privata, sarà emesso un bando pubblico da parte della Pubblica Amministrazione al fine di permettere ai privati interessati di avanzare la candidatura dei propri immobili a incubatore d'impresa. Per ogni immobile candidato, di proprietà pubblica o privata, dovranno essere indicati dagli uffici competenti sia l'idoneità generale che il numero massimo di licenze potranno essere ospitate.
7. Il Decreto Delegato di cui al quarto comma disciplinerà altresì modalità e condizioni di partecipazione al bando di cui al comma precedente di quegli immobili privati candidati a divenire incubatori d'impresa, senza alcuna spesa a carico dello Stato.

#### **ART.23 – SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE**

1. L'A.A.S.S. è tenuta a completare la propria rete in fibra ottica su tutto il territorio, integrandola anche con tecnologia su ponti radio digitali, al fine di rendere effettivo lo sviluppo di impianti a banda larga per l'attuazione dei propri servizi.
2. L'implementazione di tali impianti tecnologici può, altresì, offrire anche servizi aggiuntivi a utenti pubblici e privati, e a operatori di telecomunicazioni in territorio che ne facciano richiesta.
3. Per fare ciò si autorizza l'AASS ad integrare nel proprio oggetto sociale anche:
  - vii. servizi di telecomunicazione verso la pubblica amministrazione, il settore pubblico allargato, nonché ad utenti privati.





#### **ART.24 – SMAC CARD**

1. Entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge il Congresso di Stato è tenuto a predisporre un Decreto Delegato che disciplini gli aspetti tecnici e applicativi dell'estensione dell'utilizzo della SMAC Card in territorio secondo i seguenti criteri direttivi:

- a) l'obbligatorietà della Smac Card per tutti coloro che vendano prodotti e servizi a persone fisiche;
- b) la previsione che ai consumatori che paghino con la Smac Card i beni e i servizi che acquistino possa essere ricaricata una percentuale fra il 3% e il 5% della spesa effettuata, a carico dello Stato;
- c) l'utilizzo della Smac Card contemporaneamente come carta di credito legata ad un conto corrente posseduto in Repubblica, come carta d'identità, come tessera sanitaria, come tessera elettorale, come firma elettronica per interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione;
- d) la previsione di estrazioni settimanali di premi in denaro per gli utilizzatori della Smac Card;
- e) l'attuazione delle necessarie modifiche normative allo scopo di evitare usi impropri del dispositivo elettronico ovvero violazioni alle regole di utilizzo previste.

#### **ART.25 – APPALTI PUBBLICI**

1. Allo scopo di garantire la qualità e l'economia nell'esecuzione degli appalti pubblici di opere e servizi, la rotazione nelle assegnazioni delle gare e l'affermazione del principio della libera competizione e dell'equa ripartizione delle risorse pubbliche al più ampio numero di operatori, in attesa della revisione delle norme e dei regolamenti in materia, sono disposti in capo agli uffici pubblici competenti i seguenti obblighi:



- a) frazionare e differenziare gli appalti formulando capitolati per tipologie o modalità;
- b) impiegare anche il criterio dell'offerta a ribasso medio percentuale;
- c) ruotare le assegnazioni, escludendo dalle gare quelle imprese che, in funzione dei criteri stabiliti da regolamento inerenti la dotazione di personale e delle attrezzature, non abbiano ancora completato gli appalti in precedenza acquisiti in virtù dei parametri sopra menzionati;
- d) effettuare controlli severi ed adeguati sulla qualità e quantità delle lavorazioni e forniture oggetto dell'appalto, nonché sulla regolarità del personale impiegato;
- e) favorire l'associazione temporanea delle imprese sammarinesi per migliorare il livello qualitativo delle offerte nelle gare per gli appalti pubblici.”

2. Con Decreto Delegato da emanare entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno stabilite le norme necessarie a realizzare le previsioni di cui al comma precedente

#### **ART.26 – SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE**

1. E' istituito lo Sportello Unico per le Imprese.
2. Allo Sportello Unico per le Imprese possono rivolgersi tutti i possessori di Codice Operatore Economico per i rapporti di qualunque tipo fra questi e la Pubblica Amministrazione.
3. Lo Sportello Unico per le Imprese dovrà predisporre un sito Internet in cui dovrà essere messa a disposizione, previa registrazione dell'impresa richiedente, almeno:
  - tutta la documentazione e la modulistica necessaria per procedere all'apertura di un'impresa;
  - tutti i contratti di lavoro in vigore in Repubblica,



- la normativa rilevante per l'impresa, con particolare riguardo a quella in materia societaria, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di ottenimento delle licenze, di procedimento e documentazione amministrativa, nonché quella in materia tributaria e di registro;
  - una serie di Frequenty Asked Questions (FAQ) che sappiano orientare l'impresa, specie quella di nuova costituzione, e facilitarne la nascita e la prosecuzione dell'attività;
  - un indirizzo di posta elettronica e un servizio di chat con cui l'impresa possa mettersi in contatto con l'Amministrazione per avere informazioni;
  - una specifica area riservata, accessibile tramite credenziali certificate fornite agli operatori, che consenta di gestire direttamente on-line, potendone verificare lo stato di avanzamento, tutti i principali adempimenti utili per procedere all'apertura di un'impresa ed alla relativa gestione o ampliamento.
4. Lo Sportello Unico, qualora non sia possibile effettuare on-line gli adempimenti necessari, dovrà provvedere direttamente per conto dell'impresa ad espletare tutte le procedure necessarie per ottemperare alle richieste previste dalle leggi in vigore.
5. Apposito Decreto Delegato, da emanarsi entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà l'organizzazione e le forme di comunicazione fra lo Sportello Unico e le imprese, le modalità di interazione fra lo Sportello Unico e gli Uffici della Pubblica Amministrazione nonché le disposizioni circa il pagamento dei servizi forniti.
6. Lo Stesso Decreto Delegato disciplinerà l'organico dello Sportello Unico e i requisiti dei dipendenti, che dovranno essere allo scopo selezionati tramite interpello interno.

#### **ART.27 – AGENZIA PER LO SVILUPPO**

1. È dato mandato al Governo di predisporre entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge una modifica al Decreto Delegato 6 marzo 2012 n.19 "Agenzia per gli



investimenti diretti esteri di San Marino” (San Marino Agency for foreign direct investments) che stabilisca:

- a. la natura mista pubblico/privata, con maggioranza pubblica, dell'assetto societario dell'Agenzia;
- b. uno staff operativo fisso reclutato tramite concorso pubblico che preveda fra i requisiti la conoscenza dell'inglese, dell'informatica e del web, nonché la disponibilità a viaggiare per la maggior parte dell'anno; e un Direttore a contratto di lavoro speciale, retribuito con uno stipendio composto da una quota fissa limitata e una quota variabile, fino a un massimo del 200% della quota fissa, legata al numero di investitori portati in Repubblica e all'ammontare e qualità degli investimenti effettuati.
- c. un budget annuale fissato per legge;
- d. l'autonomia gestionale dell'Agenzia;
- e. la valutazione annuale dei risultati svolta dall'Assemblea dei Soci ed i criteri con cui svolgerla;
- f. l'abrogazione di quanto previsto dall'art.3, dall'ultimo comma dell'art.5, e dall'art.6 del Decreto Delegato 19/2012 allo scopo di eliminare ogni controllo politico sull'operato dell'Agenzia.
- g. le modalità e la tempistica della fusione dell'Agenzia per gli Investimenti Diretti Esteri di San Marino e la Camera di Commercio.”

#### **ART.28 – INCENTIVI ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ DI LAVORATORI**

1. I lavoratori alle dipendenze di terzi, che siano occupati per meno di 30 ore settimanali e che intendano avviare un'impresa avente come oggetto sociale attività non similari e non concorrenziali con l'occupazione svolta, possono richiedere la costituzione di un codice operatore economico oppure una licenza individuale. Qualora





l'attività imprenditoriale venga esercitata in forma di società di capitali, è fatto divieto al lavoratore-imprenditore di contrattualizzarsi come dipendente della propria impresa.

2. Qualora i lavoratori di cui al comma 1 costituiscano una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società cooperativa, si applicheranno, per 2 anni, condizioni agevolate, con particolare riferimento all'importo del capitale sociale da versare, alle agevolazioni per l'affitto o l'acquisto della sede e, nel caso assumano almeno 1 lavoratore sammarinese o residente oppure 2 o più lavoratori di cui almeno il 50% sammarinese o residente, agli sgravi contributivi per il personale assunto e ad eventuali incentivi economici. Con Decreto Delegato da emanarsi entro il 30 Giugno 2014 saranno disciplinate nel dettaglio queste agevolazioni.

3. Trascorsi due anni dall'utilizzazione della possibilità di cui al precedente comma 1, il lavoratore dipendente dovrà decidere se continuare l'attività di impresa avviata oppure se continuare a svolgere la propria occupazione. Nel primo caso gli si applicheranno tutte le norme generalmente previste per le attività di impresa, nel secondo caso dovrà cessare la licenza individuale eventualmente rilasciata oppure cedere le quote societarie possedute.

4. Nel medesimo Decreto Delegato di cui al comma 2 precedente saranno disciplinati gli aspetti tecnici e applicativi delle norme di cui al presente articolo.

#### **ART.29 – USO CANNABIS A FINI TERAPEUTICI**

1. Con Decreto Delegato, da emanarsi entro il 30 Giugno 2014, saranno disciplinate le modalità, i limiti e le condizioni dell'utilizzo della cannabis e di altre sostanze da definire, per la riduzione degli effetti negativi di talune patologie cliniche.

2. Tale utilizzo potrà avvenire in ambito ospedaliero o dei centri per la salute, oppure tramite la creazione di un centro ad hoc, e gli eventuali pazienti non sammarinesi che siano in cura con tale sostanza potranno accedere al permesso di soggiorno per motivi di salute di cui alla legge 118/2010 e successive modifiche.



### **ART.30 – INCENTIVI ATTIVITÀ DI SERVIZIO IN CENTRO STORICO**

1. Per le società o le imprese individuali che nel 2014 avviino un'attività di servizio all'interno del Centro Storico della Repubblica di San Marino, con particolare riguardo alle attività di supporto agli studenti, si applica per un periodo massimo di 3 anni:
  - a) un abbattimento dell'aliquota dell'imposta generale sui redditi del 70%;
  - b) l'abbattimento dell'imposta di registro del contratto di affitto, vendita o locazione finanziaria dell'immobile sede dell'attività di impresa;
  - c) agevolazioni sull'affitto della sede dell'attività di impresa pari al 30% del canone di locazione per il 1° anno, del 20% per il 2° anno e del 10% per il terzo anno.
2. Qualora l'attività di cui al comma precedente sia esercitata in forma societaria da giovani sammarinesi al di sotto dei 35 anni o persone iscritte alle liste di avviamento al lavoro, è inoltre data la possibilità di sospendere il versamento del capitale sociale fino ad un massimo di 3 anni.
3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio valuterà le caratteristiche dell'attività economica e la sua corrispondenza con i requisiti di cui al comma 1, e qualora non dinieghi l'accesso ai benefici entro 30 giorni dalla richiesta, questi si intenderanno accordati.

### **ART.31 – FORMAZIONE ALL'ESTERO**

1. È istituito il Fondo per la formazione professionale all'estero.
2. Il Fondo selezionerà, ogni anno, un massimo di 15 neolaureati da avviare alla formazione professionale presso aziende italiane o di altri Paesi. Tali aziende saranno selezionate dalla Camera di Commercio, attraverso la stipula di precisi accordi che permettano l'avvio al lavoro dei giovani selezionati e consentano al Fondo di cui al



precedente comma 1 di monitorare l'attività effettivamente svolta da chi usufruisca dei benefici.

3. Coloro i quali beneficino degli accordi di cui al comma 2 precedente dovranno sottoscrivere un contratto con il Fondo di cui al comma 1, che preveda:

- da parte del Fondo il pagamento integrale della retribuzione nonché del vitto e dell'alloggio entro i limiti che il Fondo stesso individuerà,
- da parte del neolaureato l'impegno a restituire entro 5 anni i contributi ricevuti qualora, alla scadenza del periodo di formazione professionale all'estero ed entro i 3 anni successivi, decida di non ritornare a San Marino a spendere le professionalità acquisite.

4. La selezione dei neolaureati avverrà attraverso un bando pubblico aperto, e sarà basata sul voto di laurea, sull'eventuale possesso di ulteriori titoli formativi, sulle precedenti esperienze occupazionali, sull'attitudine personale e sulle competenze linguistiche possedute.

5. Con Decreto Delegato da emanare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà disciplinata la formazione della commissione d'esame di cui al comma precedente ed i criteri precisi di assegnazione dei punteggi, le modalità di governo del Fondo, i criteri per l'effettuazione delle verifiche sull'attività effettivamente svolta all'estero dai neolaureati nonché le forme di restituzione dei benefici erogati nei casi previsti dal precedente comma 3.

6. Il finanziamento del Fondo sarà a carico del Fondo Servizi Sociali, che potrà allo scopo porre in essere un aumento dei prezzi del 50% per gli utenti del servizio mensa.

#### **ART.32 – NORME PER FAVORIRE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO BANCARIO**

1. All'art.82 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano alle operazioni di finanziamento nelle quali il soggetto autorizzato risulti debitore di una controparte



estera e per la di cui sopra operazione di finanziamento esista un contratto redatto secondo gli standard internazionali".

2. All'art.87 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 3:

"3. I beni materiali ed immateriali posti a garanzia/pegno su operazioni di finanziamento nelle quali il soggetto autorizzato risulti debitore di una controparte estera e per la di cui sopra operazione di finanziamento esista un contratto redatto secondo gli standard internazionali vengono segregati e destinati all'escussione da parte del creditore".

3. All'art.92 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 5:

"5. non sono considerati parti dell'attivo i beni materiali ed immateriali segregati come da precedente articolo 87 comma 3 per il controvalore necessario ad estinguere il debito nei confronti della controparte alla quale erano stati in precedenza concessi a garanzia/pegno".

4. All'art.95 della legge 165/2005 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

"3 bis. i beni materiali ed immateriali segregati come da precedente articolo 87 comma 2, per il controvalore necessario ad estinguere il debito nei confronti della controparte alla quale erano stati in precedenza concessi a garanzia/pegno, sono trasferiti alla controparte creditrice".

#### **ART.33 – MODIFICHE ALLA LEGGE 134/1997 “LEGGE SULL'IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE”**

1. All'art.2 della legge 134/1997 è aggiunto il seguente comma 5:

"5. In caso le imprese di cui alla presente legge siano esercitate in forma societaria, il versamento del capitale sociale previsto dalla normativa avviene entro 3 anni dall'avvio del progetto. La Commissione di cui al successivo art. 10 delibererà in merito alla periodicità del versamento".

2. L'art.4, comma 1, della legge 134/1997 è così modificato:





- “1. Le imprese di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono ammesse alle agevolazioni previste sulla base di progetti imprenditoriali con caratteristiche di innovazione o ad alto valore aggiunto o a bassa intensità di capitale o attive nei settori strategici che saranno definiti con apposito Decreto Delegato. Sono ammessi ai benefici anche le riconversioni o ristrutturazioni di attività preesistenti, se a seguito di tale azione le attività vengano ad avere i requisiti di cui al presente comma.”
3. I commi 2,3 e 4 dell'art.4 della legge 134/1997 sono abrogati.
4. L'art.5, comma 3, lettera a), della legge 134/1997 è così modificato:  
“ a) gli utili dell'esercizio delle attività imprenditoriali, previste dalla presente legge, sono tassati sulla base della legge 12/2001, precisando che la tassazione di cui all'art.1, comma 2, avviene in forma separata al 10%”
5. L'articolo 5, comma 4, della legge 134/1997 è così modificato:  
“4. I servizi reali consistono:
1. in assistenza tecnica e contabile e attività di formazione e di qualificazione professionale, prestati dalla Camera di Commercio e dal Centro di Formazione Professionale con le modalità, la periodicità e le tipologie che verranno definite entro 60 giorni con Decreto Delegato. Le attività della Camera di Commercio consistono nell'identificazione di opportunità di sviluppo, nella predisposizione degli strumenti informativi sulle tecnologie, nella promozione sui mercati internazionali, nell'assistenza sulle normative e formazione;
  2. nel contributo dello Stato al pagamento del 50% dei costi dei professionisti necessari all'avvio dell'attività di impresa ed al mantenimento ordinato della contabilità”
6. L'art. 6, comma 1, della legge 134/1997 è così modificato:  
“6. Gli incentivi finanziari per gli investimenti e per le spese di gestione, sino al terzo anno di attività, sono concessi, qualunque sia l'ammontare complessivo del costo del progetto, limitatamente ad un tetto massimo di 200 milioni per le imprese



di servizio e di 400 milioni per le imprese di produzione, di spese considerate ammissibili, di cui al successivo articolo 7, che si possono dividere in:

a) contributo in conto capitale a fondo perduto che viene concesso per una percentuale massima del 50% delle spese ammissibili;

b) credito agevolato nella misura massima del 50% delle spese ammissibili con un onere di interessi a carico dello Stato pari al 50%. Il contributo in conto capitale a fondo perduto ed il credito agevolato sono erogati ai sensi della Legge 28 gennaio 1993 n. 13, dalla cui disponibilità finanziaria annuale sarà riservata una quota, sia per il finanziamento dei mutui, sia per il finanziamento dei contributi in conto capitale.”

7. All'art.7, comma 1, della legge 134/1997 è aggiunto il seguente punto d):

“d) spese per l'affitto della sede sociale, limitatamente a sedi di metratura considerata congrua rispetto al progetto incentivato”

8. L'art.7, comma 2, lettera b), della legge 134/1997 è così modificato:

“b) spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, se non connesse con le spese ammissibili di cui al comma precedente”

9. L'art. 9 della legge 134/1997 è abrogato.

10. Le domande di cui all'art.9, comma 1, della legge 134/1997 devono essere presentate alla Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, che poi le sottopone, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.9 citato, alla Commissione per l'imprenditoria giovanile e femminile.

11. L'art.10, ultimo comma, della legge 134/1997 è così modificato:

“5. La Commissione per l'imprenditoria femminile e giovanile si riunisce ogni 15 giorni qualora vi sia almeno un progetto presentato, li esamina e delibera su di essi.”

12. All'art.11, comma 3, della legge 134/1997 è aggiunto il seguente comma 3:



“3. Nel business plan di cui all'art.9, comma 1, lettera a) della presente legge, i proponenti suggeriscono le tipologie e le quantità di sostegni, fra quelli previsti agli articoli precedente, che necessitano per il buon andamento dell'attività di impresa. La Commissione, nell'effettuare la valutazione di cui ai commi 1 e 2 precedenti, dovrà motivare le proprie decisioni e le differenziazioni rispetto alle richieste effettuate nel business plan”.

oooooooo

San Marino, li 28 marzo 2014

Franco Sardi